



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Class. 6.7
Fasc. N.2.12/2026

ORDINANZA N. 30 / 2026

Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ CON LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI VILLAVERLA IN OCCASIONE DELLA GARA DENOMINATA "14° TROFEO COMBERLATO A.M. - 4° TROFEO COLTRO GIAN EMILIO - GIMMY", CHE SI SVOLGERÀ IL 6 SETTEMBRE 2026.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che nel territorio del Comune di Villaverla avrà luogo domenica 6 settembre 2026, la manifestazione sportiva denominata "14° TROFEO COMBERLATO A.M. - 4° TROFEO COLTRO GIAN EMILIO - GIMMY", organizzata dall'Associazione G.S. VILLAVERLA A.S.D.;

VISTA l'istanza presentata dall'Associazione G.S. VILLAVERLA A.S.D., acquisita al protocollo comunale n. 0010158/2026 del 26/08/2026, con cui viene chiesta l'adozione di un'ordinanza per la chiusura temporanea al transito veicolare ed il divieto di sosta con rimozione forzata in alcune vie comunali interessate dalla manifestazione, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 del giorno 06/09/2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 03/2026 del 16/01/2026, con la quale si è concesso all'Associazione G.S. VILLAVERLA A.S.D di Villaverla, il patrocinio per l'organizzazione delle manifestazioni sportive da essa programmate per l'anno 2026, tra cui anche la Gara ciclistica sopra menzionata;

CONSIDERATA la necessità di adottare idonee misure temporanee di disciplina della circolazione stradale lungo le vie del centro abitato e del territorio comunale interessate dalla manifestazione, a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza dei partecipanti, degli spettatori e degli utenti della strada, nonché per assicurare il tempestivo transito dei mezzi di soccorso ed emergenza;

PRESO ATTO pertanto che, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione anzidetta, si rende necessario provvedere alla modifica della circolazione stradale sulle vie interessate, con l'istituzione temporanea del divieto di transito, del divieto di sosta con rimozione forzata e l'istituzione di senso unico di marcia nella direzione del percorso di gara;

VISTA la planimetria allegata alla richiesta, facente parte integrante del presente provvedimento, che individua puntualmente i tratti stradali oggetto della manifestazione e della conseguente limitazione alla circolazione;

RISCONTRATA l'insussistenza di cause ostative all'emissione dell'ordinanza in argomento;

VISTO il nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 7;

VISTO il Regolamento di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7/2025 del 31/12/2025, con il quale è stata attribuita la competenza ai sensi della legislazione vigente, dello Statuto e dei regolamenti;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è la Geom. Miriam Pauletto e l'adozione e sottoscrizione del provvedimento finale conclusivo del procedimento è in capo all'Arch. Romina Caretta, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Villaverla;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché, il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla" approvato con deliberazione G.C. n. 108 del 25.11.2021;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei soggetti che hanno curato l'istruttoria e la adozione del presente atto in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 ed all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla";

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata "14° TROFEO COMBERLATO A.M. - 4° TROFEO COLTRO GIAN EMILIO - GIMMY":

- 1) l'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata e del divieto di transito sulle strade di competenza comunale interessate dalla competizione ciclistica, ossia tratto di Via Stadio, Via Caduti di Nassiriya, Via Firenze, tratto di Via Roare, tratto di Via XXV Aprile, tratto di Via Capitello, tratto di Via A. Fogazzaro e tratto di Via A. Palladio, come meglio individuato nella planimetria facente parte integrante del presente provvedimento, nella giornata di domenica 6 settembre 2026, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e comunque per la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti;
- 2) l'istituzione temporanea del senso unico di marcia nella direzione del percorso di gara nel periodo che intercorre tra il passaggio del veicolo di fine gara ciclistica ed il successivo arrivo del veicolo di inizio gara ciclistica;
- 3) che siano esclusi dalla presente ordinanza i mezzi di soccorso ed emergenza, della protezione civile e delle forze di pubblica sicurezza, del personale tecnico degli enti preposti alla vigilanza al fine di tutelare la pubblica incolumità, i mezzi dell'Associazione A.S.D. G.S. VILLAVERLA e dei partecipanti alla manifestazione;
- 4) che l'Associazione A.S.D. G.S. VILLAVERLA sia incaricata di predisporre la relativa segnaletica e/o attrezzatura;
- 5) che il percorso di gara e le parti interessate dalla chiusura siano presidiati da personale addetto alla sicurezza.

PRESCRIVE

Ai soggetti responsabili e organizzatori della manifestazione:

- l'obbligo di posizionare idonea segnaletica temporanea di preavviso (ai sensi dell'art. 21 del C.d.S.), ed ogni altra indicazione che il Consorzio di Polizia Locale ovvero l'Ufficio Tecnico dovesse ritenere utile;

- l'obbligo di garantire sempre il passaggio dei mezzi di soccorso, pubblica sicurezza, protezione civile, igiene ambientale e l'accesso ai frontisti (limitatamente alle fasce orarie e con le prescrizioni indicate nel presente provvedimento), ripristinando la viabilità originaria al termine dell'evento;
- l'obbligo di garantire che le aree e le parti interessate dalle chiusure e dalla sosta regolamentata siano costantemente presidiate da personale addetto alla sicurezza.

Che durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione anzidetta:

- sia vietato il transito di qualsiasi veicolo non a seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- sia fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- sia fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da aree o da strade che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione.

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sia trasmessa:

- all'Associazione A.S.D. G.S. VILLAYERLA;
- al Comando del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene;

Ai seguenti Enti per opportuna conoscenza:

- al Servizio Ambulanza di Santorso;
- al Comando Stazione Carabinieri di Thiene;

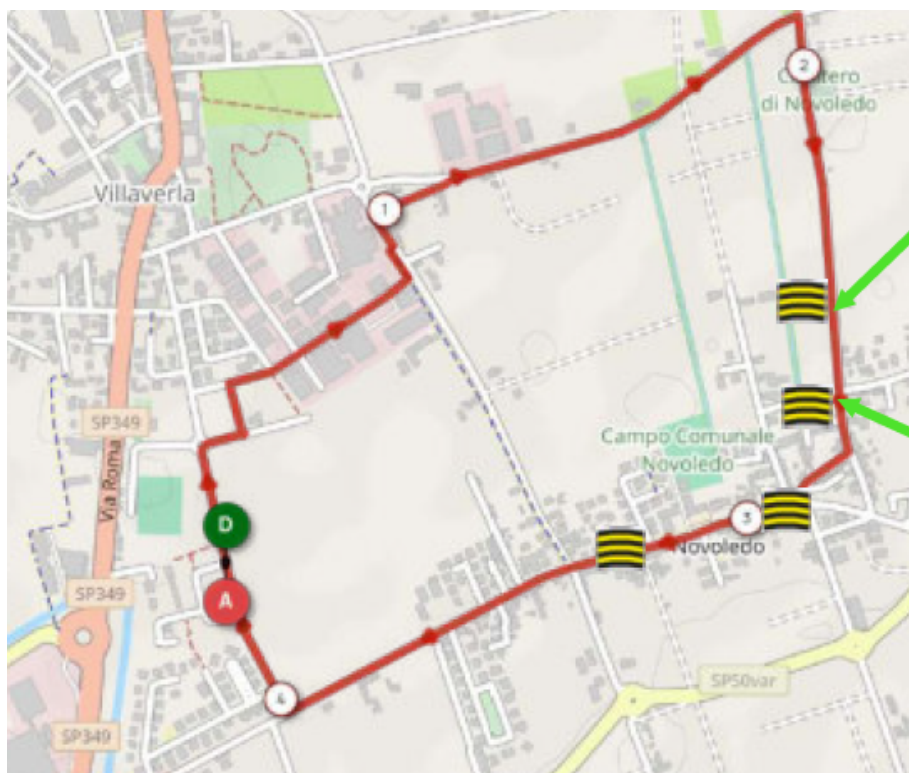
AVVERTE

L'Amministrazione Comunale è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali e danni materiali per qualsiasi fatto o danno derivabile a persone o beni, in dipendenza dall'evento sopra citato.

Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si dà atto che il Responsabile del procedimento è la Geom. Miriam Pauletto, mentre l'adozione e la sottoscrizione del provvedimento finale conclusivo del procedimento competono all'Arch. Romina Caretta, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Villaverla.



Villaverla, 01/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ROMINA CARETTA

(Documento firmato digitalmente)